

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. [REDACTED] /18 SENT.
N. [REDACTED] /18 DON.
N. [REDACTED] /17 P.G.A.C.
[REDACTED] R.P.P.

Il Giudice di Pace Avv. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED]/17 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato nello
studio legale [REDACTED]

ATTORE

CONTRO

VODAFONE ITALIA SPA in persona del Legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura in atti citazione ed elettivamente
domiciliata in [REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED].

CONVENUTA

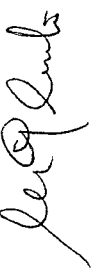
CONCLUSIONI: Come da verbale del 04-06-2019

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace la Vodafone spa spa
in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore ed assumeva che aderiva alla proposta
telefonica della convenuta per attivazione di servizi di telefonia fissa (voce + Adsl) sulla sua
utenza telefonica; che non sottoscriveva alcunché e per mera cautela recedeva nei termini di legge
esercitando il diritto di recesso/ripensamento mediante invio di nota racc. a/r, che la convenuta
attivava i servizi non voluti, emettendo regolare fatturazione sino al 19-10-2016, nonché il penale
per il presunto recesso anticipato; che l'istante esperiva il tentativo di conciliazione presso il



Corec	itori call
cente	
Tanto	accertata
e dici	o credito
relativ	fronti di
parte	esima, in
persor	trattuali,
patrin	tuale e/o
del di	critto in
preme	mputato
molti	o per la
manca	il giudice
doves	ia oltre
interes	Giudice
adito	ente pro
quota	



La convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e concludeva per il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata, con vittoria di spese, diritti di causa ed onorari.

Istruita la causa con prova per testi la stessa veniva riservata in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 04-06-2019

Preliminarmente va precisato che l'attrice ha dato prova di essersi attivata per esperire il tentativo di conciliazione .

Sempre in via preliminare la eccezione di nullità dell'atto di citazione non può trovare accoglimento, per mancata previsione nell'art. 318 cpc che disciplina il contenuto della domanda

nel giudizio davanti al Giudice di Pace, di quanto previsto al numero 7) del comma 3 dell'art. 163
cpc Cass. n. 9025/2005

La domanda è fondata, pertanto merita accoglimento.

L'attrice a seguito della adesione alla proposta telefonica della convenuta per la attivazione dei servizi di telefonia fissa, non firmava per accettazione l'offerta , ma esercitava il diritto di recesso/ripensamento nei quattordici giorni, ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali allegate al contratto.

La convenuta attivava i servizi non richiesti, con indebito distacco dal precedente operatore , in violazione dell'art. 51 comma 6 del Codice del Consumo secondo cui *"Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta e dopo averla accettata per iscritto;.."*.

Nei contratti telefonici a distanza ovvero conclusi fuori dai locali commerciali è riconosciuto all'utente il diritto di recesso il quale deve essere esercitato entro 14 giorni lavorativi che decorrono per i contratti relativi alla fornitura di servizi dal giorno dell'accordo o dal giorno in cui sono state date le informazioni obbligatorie , se ciò non avviene al momento dell'accordo (art. 52 del Codice del Consumo)

Dalla documentazione prodotta risulta provato l'inadempimento contrattuale della convenuta Vodafone spa.

In t	ento
dev	enza,
lim	tre il
del	ituito
dal	della
obl	mera

Per Plant

allegaz

nere di

dimost

Inoltre

ione di

colpev

ontraria

dovenc

à della

prestaz

L'attor

escusso

all'udi

Quindi

luttivo,

mentre

i buona

fede e

ente di

tenere

L'art. 57 comma 1 del Codice del Consumo precisa:- *"Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta"*.

Pertanto le doglianze lamentate dall'attore risultano fondate, e lo stesso ha diritto ad un indennizzo sia per i giorni di attivazione dei servizi non richiesti , nonché per servizi accessori e profili

finar

libera

AGC

zione

di co

Quai

zione

di se

ianto

spec

le in

euro

Va

.Le

spese seguono la soccombenza , liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Per P. Lombardi

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e assorbita, così provvede:

1) Accoglie la domanda;

2) Per l'effetto condanna la Vodafone Italia spa, in persona del Legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.000,00, a titolo di indennizzo e/o risarcimento danni, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze di giudizio che liquida complessivamente in euro 1.863,00, di cui euro 50,00 per spese ed euro 1.813,00 per compenso (di cui euro 608,00 per assistenza stragiudiziale), oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CAP come per legge con distrazione agli avv.ti. che si sono dichiarati antistatari al 50% cadauno.

, 20-06-2019

Il Giudice di Pace

Avv.



Depositato in Cancelleria

9 AGO. 2019

Il Cancelliere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.